Stadio Olimpico

Sport & Impianti

La Sicurezza negli impianti sportivi tra norme e applicazioni

La sicurezza negli impianti sportivi all’aperto e al chiuso, dagli stadi ai palazzetti

Arch. Marco Ducci Sport e Salute

10 settembre 2024

La direttiva quadro sulla SSL

- La direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1989, ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa garantisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.
- Entro la fine del 1992 la direttiva quadro doveva essere recepita dalla legislazione nazionale. Le ripercussioni della recezione nei sistemi giuridici nazionali variano a seconda degli Stati membri. In alcuni Stati membri la direttiva quadro ha avuto notevoli conseguenze a livello giuridico, a causa dell'inadeguatezza della legislazione nazionale, mentre in altri non è stata avvertita la necessità di introdurre grandi adeguamenti.

La direttiva quadro sulla SSL – Individuazione dei ruoli e responsabilità nella gestione della sicurezza

- IN Italia escono i primi Decreti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro:
- DLgs 626/94 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
- Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
- D.Lgs 494/96 misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493
- Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- **D.M. 18 marzo 1996** – viene introdotto il concetto di Gestione della Sicurezza**(art.19)** durante l'evento a carico dell'Organizzatore
- **D.M.06/6/2005** viene individuata la figura del **Titolare dell'Impianto**
- **La circolare del Ministero dell'Interno n. 555 del 10 settembre 2004**, relativa alla gestione della sicurezza nell'ambito di manifestazioni calcistiche, ha fornito alcune utili precisazioni in ordine al "responsabile della sicurezza di un impianto sportivo individuato dalla legge nel titolare/gestore dell'impianto
- il titolare/proprietario è responsabile della **"esistenza"** delle condizioni di sicurezza, mentre il titolare/gestore è responsabile del **"mantenimento"** delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale.

VIOLENZA NEGLI STADI E L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

Carenze strutturali stadi europei

Mancanza di norme sulla pianificazione e gestione della sicurezza in caso di emergenza

- **Stadio Heysel – Belgio 1985: 38 decessi**
- **Stadio di Bradford – Inghilterra 1985: 56 decessi**
- **Stadio di Sheffield – Inghilterra 1989: 96 decessi**
- **Stadio di Bastia – Corsica 1992: 32 decessi e 2357 feriti**

Stadio Heysel 1985: 38 decessi e 100 feriti

Stadio di Bradford 1985: 56 decessi

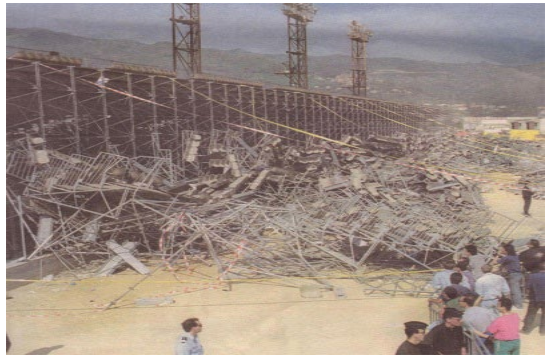

Il crollo di una tribuna a Bastia

Stadio di Sheffield 1989 : 96 decessi

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio

Strasburgo, 19 agosto 1985

Raccomandazione
Consiglio d'Europa
1/91 «Recc. On the promotion of Safety in Sport Stadia»

Istituzione del
Comitato permanente
della convenzione europea
per la sicurezza negli stadi

Istituzione del
Comitato Tecnico Europeo
CEN/TC 315
"Spectators facilities"
EN 13200
Norma Europea sui Criteri
Generali di Progettazione

Reccomandation 2014 on «Safety Security and Services for football matches and other major sports events»

Richiama espressamente le norme EN 13200 elaborate dal CEN TC 315 "Spectator Facilities"

Osservatorio Nazionale Sicurezza Manifestazioni Sportive

Ministero dell'Interno – CONI - FIGC

A seguito delle tragedie che avevano caratterizzato in quegli anni gli stadi europei l'Europa decise di coinvolgere tutti i Paesi membri nella formazione di Comitati e Tavoli tecnici per l'elaborazione di una normativa di sicurezza per gli impianti sportivi .

Le Norme di Sicurezza per la realizzazione e l'esercizio degli impianti sportivi - Conformità Impianti Sportivi

Partendo dal presupposto che la normativa vigente individua precisamente ruoli e responsabilità nell'ambito della sicurezza negli impianti sportivi

- - La sicurezza di un impianto sportivo, nelle diverse tipologie di realizzazione ed organizzazione è strettamente dipendente da alcuni fattori che si possono così sintetizzare:
- - la conformità dei luoghi, che riguarda principalmente le strutture, gli spazi, gli eventuali allestimenti e gli impianti tecnici utilizzati – ***Rispondenza norme di riferimento – vedi quadro normativo!***
- - la corretta pianificazione dell'evento da parte dell'Organizzatore e **l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti – che attestano la rispondenza dell'impianto al quadro normativo di riferimento**
- - la corretta gestione dell'evento da parte dell'Organizzatore, attraverso l'individuazione di un Responsabile della Sicurezza e l'elaborazione di un Piano per il Mantenimento delle condizioni di Sicurezza redatto ai sensi degli artt. 19 del D.M. 06/6/2005. **La finalità è quella di mantenere durante l'esercizio/evento le condizioni di sicurezza di cui all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente**

Impiantistica Sportiva – Scenario normativo di riferimento

Norme di progettazione

- **Per la realizzazione e/o modificazione – adeguamento di impianti sportivi**
- **Anche per l'organizzazione di eventi**

1 - Norme di Sicurezza strutturali ed impiantistiche **DM 06/6/2005**

- **Statica strutture (tribune – parapetti – copertura, etc.);**
- **Impianti elettrici e tecnici in genere;**
- **Prevenzione incendi criteri di Safety e di Prevenzione e Protezione;**
- **Gestione sicurezza durante l'esercizio;**
- **Manutenzione periodica (Registro dei Controlli Periodici).**

2- Norme di Funzionalità Sportiva **NORME CONI – REG.TI FSN/DSA**

- **Norme CONI per l'impiantistica sportiva sicurezza , igiene, funzionalità ed accessibilità**
- **Regolamenti FSN/DSA – norme per l'impiantistica federale (regolamenti di omologazione)**

Impiantistica Sportiva – Scenario normativo di riferimento

Norme di progettazione

- **Per la realizzazione e/o modificazione – adeguamento di impianti sportivi**

Norme di gestione e manutenzione

- **Per la sicurezza dei vari utenti che a qualsiasi titolo frequentano l'impianto**
- **Atleti – Spettatori – Addetti/ Lavoratori**
- **Durante l'esercizio (ordinario/allenamento/ gare – manifestazioni)**

Norme di procedura per autorizzazione art.3 DM 18/03/'96

- **Ogni qualvolta si intende realizzare un impianto – apportare modifiche che modifichino lo stato dei luoghi già certificato/autorizzazione Autorità competenti (AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO)**
- **Per organizzazione di eventi sportivi – di pubblico spettacolo**

Il rispetto delle norme comporta l'ottenimento dell'agibilità dell'impianto

L’agibilità degli impianti sportivi

Norme di procedura per la realizzazione e modificazione degli impianti e l’organizzazione di un evento

- art. 3 DM 18/31996 «norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi»;
- art. 68 e 80 T.U.L.P.S.

quali tipologie di impianti?

Impianti Sportivi- diverse configurazioni per lo svolgimento di attività/manifestazioni sportive o di pubblico spettacolo e trattenimento Art. 68 e 80 del T.L.U.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773)

- **Impianti Sportivi Permanenti:** si intendono quegli impianti dove si svolgono manifestazioni sportive a carattere continuativo dove la configurazione non subisce variazioni.
- **Impianti sportivi temporanei**: si intendono quegli impianti dove si svolgono manifestazioni sportive occasionali legate a singoli eventi, in un arco temporale prestabilito realizzati in luoghi o locali non sportivi.
- **Impianti Temporaneamente adattati che ospitano occasionalmente altre manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento: :** adattamento di impianti sportivi esistenti, che comporta la modifica temporanea dello spazio riservato agli spettatori e della relativa capienza e/o delle caratteristiche dell' area di attività sportiva;

n.b. l'ambito di applicazione della norma riguarda sia gli impianti agonistici che di base (d'esercizio)

Impianto Sportivo temporaneo al chiuso

Mondiali Taekwondo 2019 Stadio Nicola Pietrangeli – Parco del Foro Italico

Concerto dei Muse Stadio Olimpico – Massimo affollamento spazio di attività

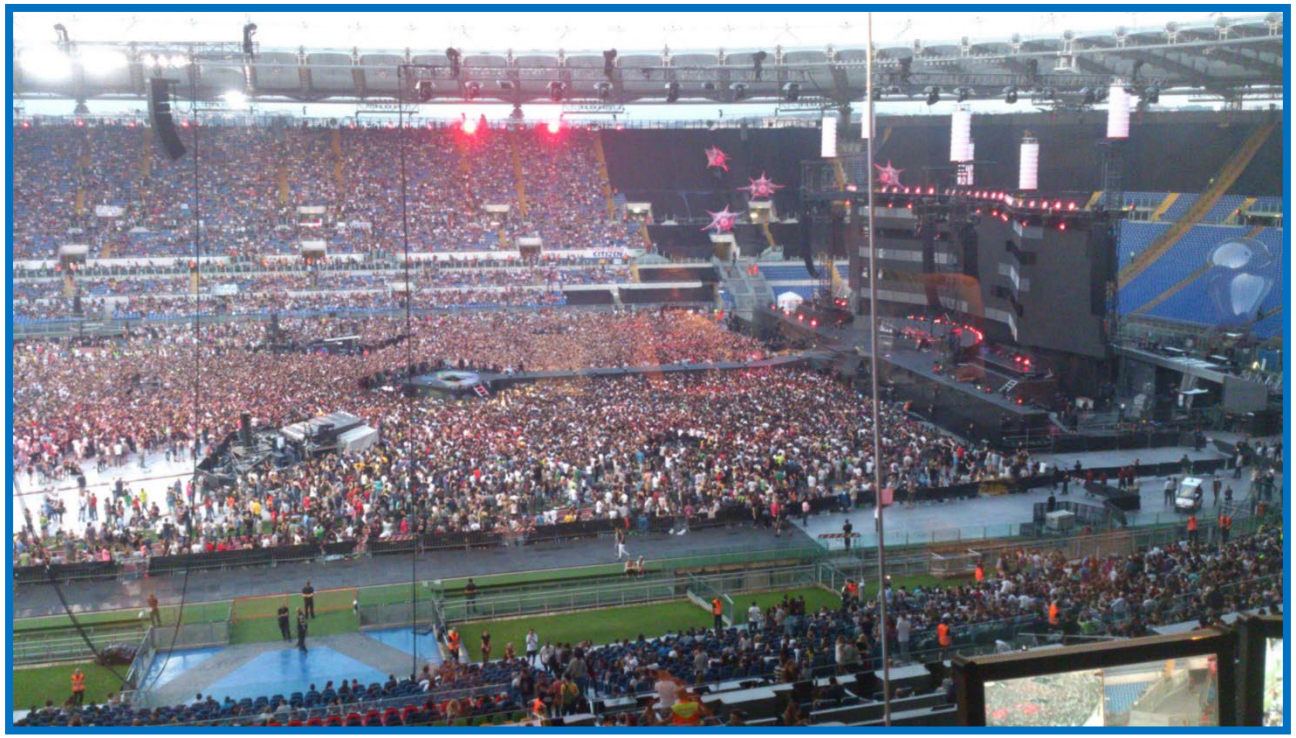

Il procedimento

Norme di Procedura per la realizzazione e modificazione degli impianti sportivi e dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento Art. 68 e 80 del T.L.U.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773)
Art. 3 D.M. 06/6/2005 «Norme di procedura per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»

ROMA CAPITALE

Dipartimento Cultura

II U.O. Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinete/teviaive-supporto alle attività della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

Servizio amministrativo per le attività della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo e per le autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento ex art. 68 e 80 TULPS e attività sanzionatoria.

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO IV 30 APR. 2013 Prot. n. QC 13541

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
artt. 68 e 80 TU.L.PS; artt. da 116 a 132 R.D. 6.5.1940 n. 635; art. 19 D.P.R. 26 luglio 1972 n. 616 e D.P.R.28.5.2001 n. 311

N. 58 DEL 30-04-2013

Vista l'istanza, **prot. n. QD13404 del 29/04/2013**, con la quale **il Sig. NEPI MOLINERIS DIEGO** nato a Siena il 07/10/1971 e residente a Roma, L.go L. De Bosis n.15, in qualità di Direttore Impianti Sportivi e Parco del Foro Italico di CONI SERVIZI S.p.A. – P.IVA 0720707761003 - C.F. NPM DGI 71R07 I726I chiede il rilascio di nuova autorizzazione, previa restituzione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata al Sig. Pagnozzi Raffaele prot. QD6569 rep. 35 del 21/03/11, per **manifestazioni sportive nell'impianto sportivo denominato STADIO OLIMPICO sito in Roma in Via dei Gladiatori n.2 - Municipio 20;**

vista la SCIA ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011 presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 29/04/13 prot. n.22760;
visti i verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo redatti in data 22/11/12 e 29/04/13 che hanno espresso parere favorevole di agibilità;
vista la dichiarazione fornita dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
visti gli articoli 8, 9, 10, 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e le successive modifiche apportate dal D.P.R n. 311 del 28.5.2001 e dal D.P.R. n. 293 del 6.11.2002;
visto l'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
vista la deliberazione Consiliare n. 4059 del 13.12.1977;
vista la legge n. 241 del 7.8.1990;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29.10.2002;
vista la legge n. 447 del 26.10.1995 ed i D.P.C.M. del 18.9.1997 e del 14.11.1997 in materia di inquinamento acustico e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.M. 19.8.1996 n. 149 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 22 del 19 gennaio 2001;
vista la **determinazione dirigenziale n. 317 del 24 aprile 2002** e le successive modifiche ed integrazioni emesse dal Capo Dipartimento IV relative all'orario dei locali di pubblico spettacolo, trattenimento e svago;

AUTORIZZA

per quanto di competenza della II U.O. Dipartimento Cultura il **Sig. NEPI MOLINERIS DIEGO**, in qualità di Direttore Impianti Sportivi e Parco del Foro Italico di CONI SERVIZI S.p.A. – P.IVA 0720707761003 a svolgere presso l'impianto sportivo denominato **STADIO OLIMPICO sito in Via dei Gladiatori n.2, manifestazioni sportive** sotto l'osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia e di quanto di seguito indicato:

- non apportare modifiche all'impianto in questione;
- provvedere al servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per i casi di infortunio;
- rispettare le prescrizioni contenute nella legge n. 447 del 26.10.1995, nei D.P.C.M. del 18.9.1997 e del 14.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- osservare tutte le prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo riportate nel verbale del 22/11/12 e richiamate nel verbale del 29/04/13, tra le quali:
  1. **non ammettere più di 70.634 spettatori, così distribuiti:**
     - **Tribuna Monte Mario 14.266 compresi i 56 riservati ai diversamente abili con accompagnatori:**
       di cui Tribuna Autorità + Tribuna Onore dx + Tribuna Onore sx n. 1.207
       Tribuna Onore Centrale + Palchi n. 1.220
       Tribuna Monte Mario Ingressi 10 - 11 n. 2.599
       Tribuna Monte Mario Ingressi 2 – 3 n. 2.614
       Tribuna Monte Mario Anello Superiore n. 6.626
     - **Tribuna Tevere 16.351 compresi i 320 (160 + 160) riservati ai diversamente abili con accompagnatori**
     - **Curva Nord 20.013:**
       di cui Curva n. 8.567
       Distinti Nord Ovest n. 5. 810
       Distinti Nord Est n. 5.636
     - **Curva Sud 20.004:**
       di cui Curva n. 8.537
       Distinti Sud Ovest n. 5.765
       Distinti Sud Est n. 5.702
  2. **tenere a disposizione una squadra composta da almeno 42 persone da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed un automezzo antincendio per la sicurezza ed il soccorso;**
  3. **tenere a disposizione 240 estintori a polvere di tipo omologato e n. 8 estintori di tipo carrellato opportunamente dislocati;**
  4. **garantire per ogni settore una postazione di primo soccorso con a disposizione un'autoambulanza con medico a bordo.**

Il presente atto revoca la precedente autorizzazione permanente per manifestazioni sportive, prot. QD6569 rep. 35 del 21/03/11 rilasciata **al Sig. Pagnozzi Raffaele.**
La presente non costituisce titolo per il riconoscimento di abusi edilizi non suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa vigente né per l'esercizio dell'attività di somministrazione che va invece richiesta ed autorizzata dal Municipio competente.
Le violazioni delle prescrizioni sopra riportate saranno sanzionate con provvedimenti di sospensione dell'attività, revoca dell'autorizzazione previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241.
La suddetta comunicazione verrà omessa nell'ipotesi di comprovata urgenza e celerità del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto negli stessi articoli di legge.
La presente autorizzazione, valida esclusivamente per l'impianto suindicato, è sempre revocabile per abuso del titolare e per esigenze di pubblico interesse.
Ai sensi dell'art.2 del DPR n. 311 del 28.5.2001 la presente ha carattere permanente salvo che non intervengano modifiche soggettive o oggettive.
Il responsabile dell'istruttoria è il F.A. Dott.ssa Aurora Veneziani.
Il responsabile del procedimento è il F.D.A. P.O. Dott.ssa Grazia Scalia.

Dott.ssa Rita Pelosi
Dirigente

In base alla Determinazione Dirigenziale n. 317 del 24 aprile 2002
in premessa citata, l'orario dell'attività sportiva non dovrà superare le ore 00.30.

Roma Capitale
Piazza Campitelli 7, 00186 Roma
Responsabile P.O. Grazia Scalia e-mail grazia.scalia@comune.roma.it
Telefono +39 06.67132366-367 fl 06.67693377 Fax +39 06.6791158
www.comune.roma.it/cultura

Norme di Procedura per la realizzazione e modificazione degli impianti sportivi e dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento Art. 68 e 80 del T.L.U.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773)
Art. 3 D.M. 06/6/2005 «Norme di procedura per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»

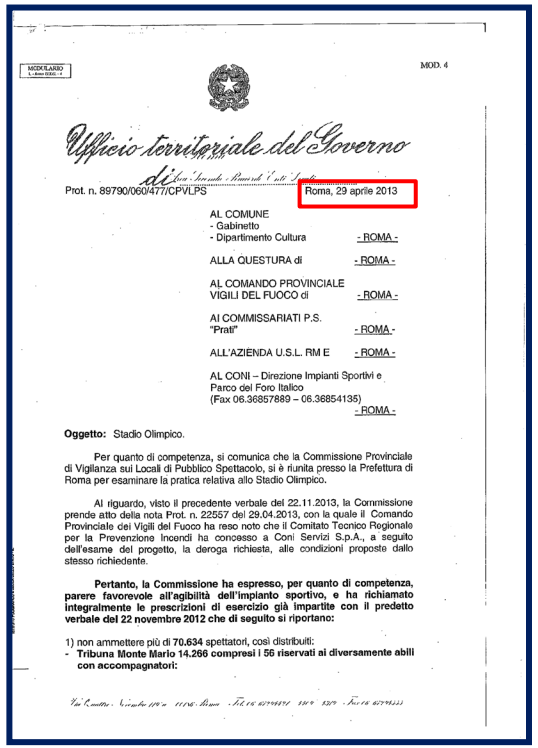

MODULARIO
L. decreto 8.8.61 - 4

MOD. 4

Ufficio territoriale del Governo

di Roma - Frosinone - Rieti - Viterbo

Prot. n. 89790/060/477/CPVLPS

Roma, 29 aprile 2013

AL COMUNE
- Gabinetto
- Dipartimento Cultura - ROMA -

ALLA QUESTURA di - ROMA -

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO di - ROMA -

AI COMMISSARIATI P.S.
"Prati" - ROMA -

ALL'AZIENDA U.S.L. RM E - ROMA -

AL CONI – Direzione Impianti Sportivi e
Parco del Foro Italico
(Fax 06.36857889 – 06.36854135)
- ROMA -

Oggetto: Stadio Olimpico.

Per quanto di competenza, si comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si è riunita presso la Prefettura di Roma per esaminare la pratica relativa allo Stadio Olimpico.

Al riguardo, visto il precedente verbale del 22.11.2013, la Commissione prende atto della nota Prot. n. 22557 del 29.04.2013, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha reso noto che il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi ha concesso a Coni Servizi S.p.A., a seguito dell'esame del progetto, la deroga richiesta, alle condizioni proposte dallo stesso richiedente.

Pertanto, la Commissione ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'agibilità dell'impianto sportivo, e ha richiamato integralmente le prescrizioni di esercizio già impartite con il predetto verbale del 22 novembre 2012 che di seguito si riportano:

1) non ammettere più di **70.634** spettatori, così distribuiti:
- **Tribuna Monte Mario 14.266 compresi i 56 riservati ai diversamente abili con accompagnatori:**

Norme di Procedura per la realizzazione e modificazione degli impianti sportivi e dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento Art. 68 e 80 del T.L.U.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773)
Art. 3 D.M. 06/6/2005 «Norme di procedura per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»

COMUNE (Sottopone il progetto)	→	VERBALE CPVLPS (Parere sulla conformità dell'impianto – acquisizione pareri enti)
VERBALE CPVLPS + Documenti fine lavori	→	COMUNE PER RICHIESTA VISITA
CPVLPS effettua visita e redige verbale competenza	→	SINDACO rilascia licenza di agibilità

↓

REDAZIONE DEL PIANO GENERALE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'ESERCIZIO E DURANTE LE MANIFESTAZIONI PER LE QUALI SI E' OTTENUTA L'AGIBILITA' – **IL PIANO DOVRA' TENER CONTO DELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO RIPORTATE NELLA LICENZA STESSA**

Norme di procedura per la realizzazione /modifica degli impianti sportivi art. 3 D.M. 06/6/2005 - Art. 68 e 80 del T.L.U.P.S. - La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Ogni Soggetto, è chiamato ad esprimere il proprio Parere di competenza sul progetto In CONFORMITA' alla normativa di riferimento

Ad opere concluse la Commissione esegue un sopralluogo per verificare La corrispondenza delle opere eseguite ed il progetto precedentemente valutato

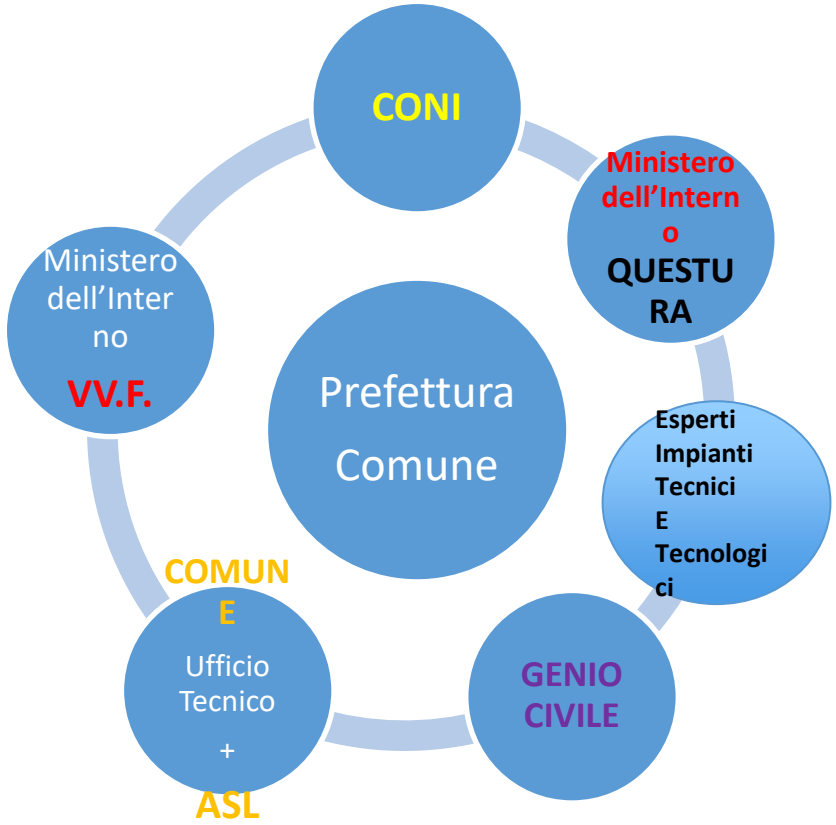

Norme di procedura per la realizzazione /modifica degli impianti sportivi art. 3 D.M. 06/6/2005 - Art 68 e 80 TULPS

MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE O PARI A 200

- L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta "**Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti,** da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri **che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno."**
- **Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale** così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4. L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

L’agibilità degli impianti sportivi

Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

D.M. 18/03/1996 – D.M. 06/6/2005

NOVITA’INTRODOTTE DAL RECENTE DM 13 agosto 2024

Contenuti D.M. 18/marzo 1996 s.m.i.

Sicurezza “Strutturale”	Norme di Progettazione **«<u>COSTRUZIONE</u>»** Conformità dell’impianto alla normativa vigente comporta l’**Agibilità dell’impianto**
Sicurezza “Gestionale”	Pianificazione delle misure di sicurezza durante normale attività /eventi sportivi e di trattenimento **«<u>ESERCIZIO</u>»** Sicurezza Utenti/Spettatori/Lavoratori qualora presenti.

Obbiettivi e Finalità delle Norme di Sicurezza

ATLETI	LAVORATORI	SPETTATORI
Atleti	Lavoratori	Spettatori
Tecnici	Addetti manutenzione	Particolare attenzione Diversamente Abili
Giudici di Gara	Staff sicurezza	
Staff Tecnico	FF:OO	
	Sanitario	
	Radio Stampa - TV	

Il rischio max considerato dalla norma è il Rischio d'Incendio

Tempo massimo di evacuazione

si basa sul tempo massimo di sopravvivenza di una persona in caso d'incendio che è di 1,5'

Massimo affollamento ipotizzabile:

- Parametro previsto per il dimensionamento di spazi ed aree che costituiscono l'impianto sportivo:

  - spazio di attività

  - spazi dedicati agli spettatori

  . posti in piedi e a sedere

  - Max capienza settori

  - aree di servizio esterne ed interne

  – Luogo sicuro

Capacità di deflusso:

«Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno» (0,60 m)

- Larghezza minima di un varco o percorso di uscita 1,20 m.

- **50 p/0,60m/ 1' → 100/1,20/1' Impianti al chiuso**
- **250/ 0,60m/ 5' → 500/1,20/5' Impianti all'aperto**
- **Questo parametro determina il numero di varchi d'uscita necessari per far defluire in sicurezza anche nei casi di emergenza il pubblico dallo spazio allo scopo destinato e dall'impianto**

Artt. 19 D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. Gestione della Sicurezza

La gestione della sicurezza di un impianto sportivo è un processo di azioni e comportamenti rivolti a garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell'attività sportiva sia nelle fasi di allenamento sia in quelle di competizione e manifestazione sportiva.

Titolare impianto (art. 19, Decreto Ministeriale 18.03.1996) Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza – Sono tenuti a redigere un **Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza**

Responsabile della Sicurezza (art. 19, Decreto Ministeriale, 18.03.1996) Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2024

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (24A04363)

(GU n.199 del 26-8-2024)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;

Visto altresi', il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore;

Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalita' di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacita' tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni transitorie

Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente:

"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle

norme tecniche specificatamente richiamate e' da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente."

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2024

Il Ministro: Piantedosi

Tabella di riferimento norme tecniche DM

Norme UNI

UNI 9217/1 Tribune

UNI 9217/2 Telescopiche
UNI 9217/3 Provvisorie

UNI 10121 Separatori

UNI 9931 Sedute

UNI 9939 Sedute criteri di installazione e prove

Norme UNI EN

UNI EN 13200-1 Tribune

UNI EN 13200/5 telescopiche

UNI EN 13200-6 Provvisorie

UNI EN 13200-3 Separatori

UNI EN 13200-4 Sedute

Situazione normativa Tabella di concordanza delle norme nuove e delle corrispondenti vecchie edizioni

Norma nuova >> >>>>sostituisce>>>> >> **Norma ritirata**

UNI EN 13200-1 "Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori".	**UNI 9217:1988** Impianti sportivi e ricreativi - tribune - caratteristiche e prescrizioni generali
UNI EN 13200-5 "Installazioni per gli spettatori - Parte 5: Tribune telescopiche"	**UNI 9217-2:1990** Impianti sportivi - tribune – tribune telescopiche – caratteristiche e prescrizioni
UNI EN 13200-6 "Installazioni per gli spettatori - Parte 6: Tribune smontabili (Provvisorie)"	**UNI 9217-3: 1994** Impianti sportivi – tribune – tribune provvisorie – caratteristiche e prescrizioni
UNI EN 13200-3 "Impianti sportivi - Separazione di spazi - Requisiti generali"	**UNI 10121-1:1992** Impianti sportivi – separazione di spazi- terminologia e requisiti generali
	UNI 10121-2: Impianti sportivi – separazione di spazi- Separatori per stadi per il calcio – caratteristiche e prove
UNI EN 13200-4 "Installazioni per gli spettatori - Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto"	**UNI 9931:1992** Impianti sportivi –Sedute – Caratteristiche, metodi di prova e prescrizioni
UNI EN 13200-4 "Installazioni per gli spettatori - Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto	**UNI 9939:1992** Impianti sportivi –Sedute – Criteri di applicazione dei sedili alla struttura

Articoli del Decreto in cui sono richiamate le Norme UNI ritirate e le UNI EN equivalenti

Art. 5 Area di servizio annessa all'impianto"	Caratteristiche delimitazione area UNI EN 13200/1
Art. 6 Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva	Caratteristiche dei posti a sedere UNI EN 13200/4 Verifica curva di visibilità UNI EN 13200/1 Caratteristiche separazione spazio di attività e zona spettatori UNI EN 13200/3 Tribune Provvisorie Smontabili UNI EN 13200/6
Art. 6 bis "Sistemi di separazione tra zona spettatori ed attività sportiva	Caratteristiche separazione spazio di attività e zona spettatori UNI EN 13200/3
Art. 7 Settori	Caratteristiche dei separatori e parapetti UNI EN 13200/3

Art. 8bis Aree di sicurezza e varchi	Caratteristiche delimitazioni Area di max sicurezza ed Area Riservata UNI EN 13200/3

D.M. 18 marzo 1996
coordinato con il
D.M. 6 giugno 2005

Campo di applicazione

I **complessi** e gli **impianti sportivi** di **nuova costruzione** e quelli **esistenti**, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare **variazioni distributive e/o funzionali** (eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria) nei quali si svolgono **manifestazioni** e/o **attività sportive** regolate dal **C.O.N.I.** e dalle **Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal C.O.N.I., (elenco allegato) ove e' prevista la presenza di **spettatori in numero superiore a 100**.

Per i complessi e gli impianti ove e' prevista la presenza di spettatori **non superiore a 100 o privi** di spettatori, si applicano le disposizioni particolari

Tutti i complessi o impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle disposizioni della Legge anche **ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali**.

Definizioni fondamentali

La sezione sportiva

Spazio di attività sportiva
Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio e' definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

Zona di attività sportiva
Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

La sezione spettatori

Spazio riservato agli spettatori
Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

Zona spettatori
Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

Spazi e servizi accessori
Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

Definizioni fondamentali

La sezione spettatori

Capienza
Massimo affollamento ipotizzabile.

Via d'uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

Spazio calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

Percorso di smistamento
Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

Definizioni fondamentali

La sezione spettatori

Area di servizio annessa
Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

Area di servizio esterna
Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.

Zona esterna
Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.

Spazi di soccorso
Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

Area di servizio annessa all'impianto

Tra 500 e 2000 spettatori

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'**area esterna di analoghe caratteristiche**.

La **disponibilità di tale area** durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

Spazio scoperto

Per la definizione di "spazio scoperto" si può fare riferimento al DM 30/11/83, art. 1.11; in particolare, se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.

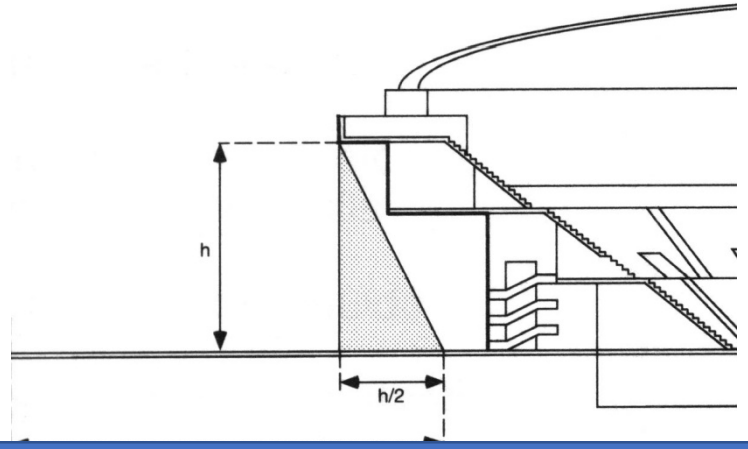

Spazi riservati agli spettatori

La **capienza dello spazio riservato agli spettatori** è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi.

Il numero dei **posti a sedere** è dato

•dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma **UNI 9931 – UNI EN 13200/4**

•oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso **0,48**.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente **individuati e numerati** e devono rispondere alle norme **UNI 9931 e 9939**.

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la **visibilità** dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma **UNI 9217** – **UNI EN 132001**

Le norme di sicurezza

Spazi riservati agli spettatori

- il numero dei **posti in piedi** si calcola in ragione di 3,5 spettatori al m^2 di superficie all'uopo destinata.
- Sono ammessi posti in piedi:
  - negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori
  - negli impianti all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori;
  - senza limitazione in quelli contrassegnati con l'asterisco nella tabella allegata alla Legge

Per le determinazioni della capienza **non** si deve tener conto degli spazi destinati ai **percorsi di smistamento degli spettatori**, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

Le **tribune provvisorie**, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme **UNI 9217**.

Le Norme UNI EN 13200-1

UNI EN 13200-1 Installazioni per gli spettatori. Parte 1: Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori - Specifiche

Sedute

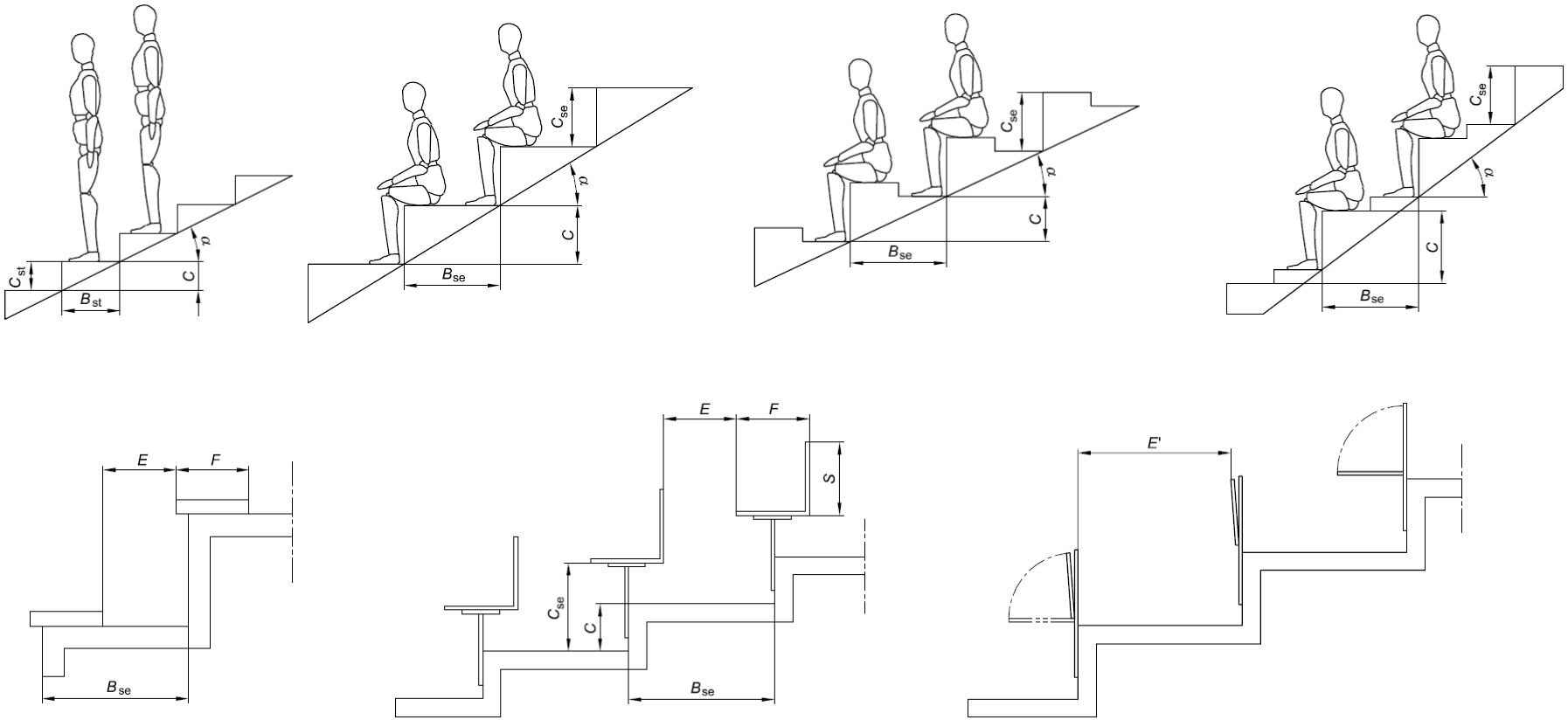

Le Norme UNI 10121 s.m.i. (UNI EN 13200/3)

UNI 10121-1 – Impianti sportivi. Separatori di spazi. Terminologia e requisiti generali.
UNI 10121-2 – Impianti sportivi. Separatori di spazi. Separatori per stadi per il calcio. Caratteristiche e prove

Tipologie di separatori secondo UNI 10121-2 _ UNI EN13200-3

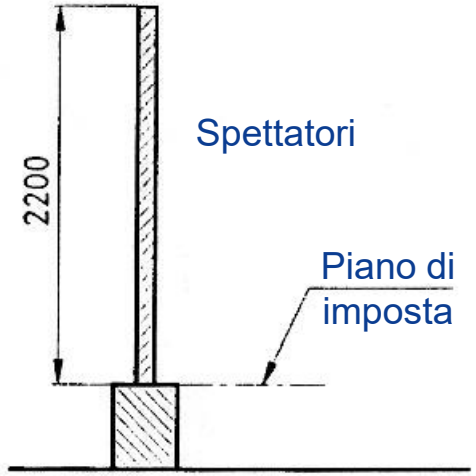

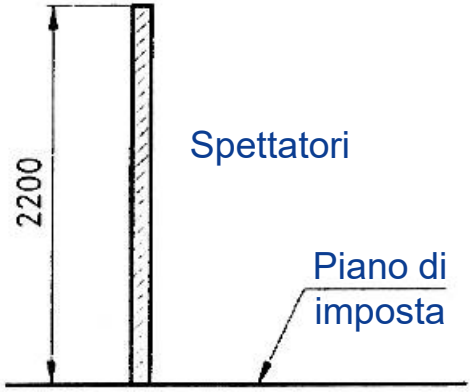

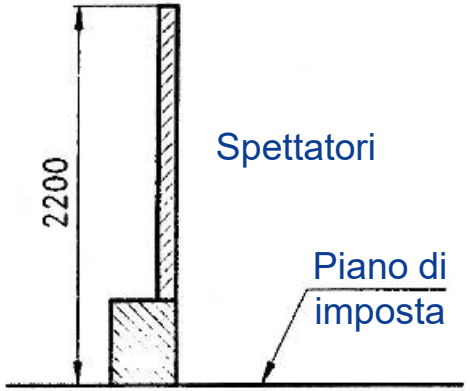

Sistema di vie di uscita

Deve essere sempre garantito l'**esodo senza ostacoli** dall'impianto.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere **non inferiore a m 1,20**;

La larghezza complessiva delle uscite deve essere non inferiore a:

•m 1,20 ogni 500 persone per gli impianti all'aperto
•m 1,20 ogni 100 persone per gli impianti al chiuso

le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori (*non devono essere presenti restringimenti*)

Principali parametri e differenze tra Stadi e Palazzetti dello Sport

STADI – Impianti all'aperto > 10.000

- Individuazione settore ospiti > 7.500
- Max Capienza Settori 10.000
- Area Riservata e di Max Sicurezza Stadi calcio >7.500
- Area di Servizio annessa > 2000
- Reazione al fuoco dei materiali Classe 2
- Capacità di deflusso 250/0,60/5'
- Tempo max di evacuazione emergenza 5'
- Per UEFA e Norme EN – Green Guide 8'
- **Stadi senza barriere e Regolamento Lega PRO (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive)**

• IMPIANTI AL CHIUSO

- Individuazione settore ospiti > 4.000
- Max Capienza Settori 4.000
- Non previste
- Area di Servizio annessa > 500
- Classe 1
- 50/0,60/1'
- Tempo max di evacuazione emergenza 1'
- 2,5'

Principali progetti di norma europei allo studio

Accessibility - CEN/TR 15193 Layout Criteria for spectators with special needs

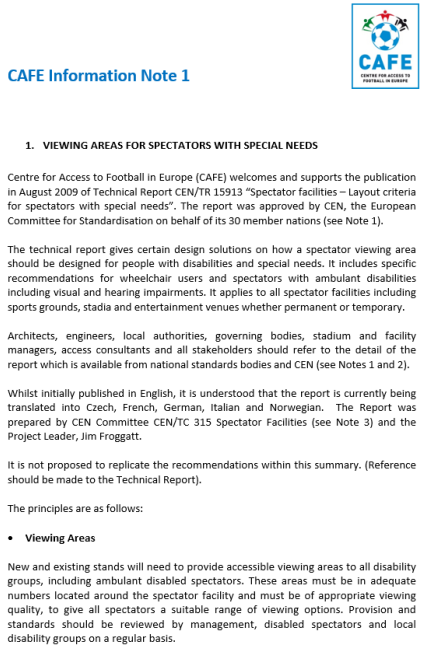

CAFE Information Note 1

1. **VIEWING AREAS FOR SPECTATORS WITH SPECIAL NEEDS**

Centre for Access to Football in Europe (CAFE) welcomes and supports the publication in August 2009 of Technical Report CEN/TR 15913 "Spectator facilities – Layout criteria for spectators with special needs". The report was approved by CEN, the European Committee for Standardisation on behalf of its 30 member nations (see Note 1).

The technical report gives certain design solutions on how a spectator viewing area should be designed for people with disabilities and special needs. It includes specific recommendations for wheelchair users and spectators with ambulant disabilities including visual and hearing impairments. It applies to all spectator facilities including sports grounds, stadia and entertainment venues whether permanent or temporary.

Architects, engineers, local authorities, governing bodies, stadium and facility managers, access consultants and all stakeholders should refer to the detail of the report which is available from national standards bodies and CEN (see Notes 1 and 2).

Whilst initially published in English, it is understood that the report is currently being translated into Czech, French, German, Italian and Norwegian. The Report was prepared by CEN Committee CEN/TC 315 Spectator Facilities (see Note 3) and the Project Leader, Jim Froggatt.

It is not proposed to replicate the recommendations within this summary. (Reference should be made to the Technical Report).

The principles are as follows:

- **Viewing Areas**

New and existing stands will need to provide accessible viewing areas to all disability groups, including ambulant disabled spectators. These areas must be in adequate numbers located around the spectator facility and must be of appropriate viewing quality, to give all spectators a suitable range of viewing options. Provision and standards should be reviewed by management, disabled spectators and local disability groups on a regular basis.

Utilizzo alternativo dello spazio di attività

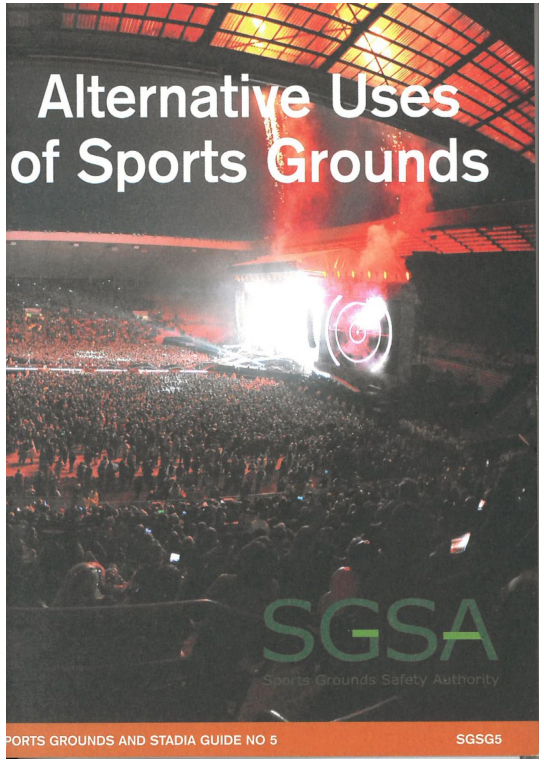

Grazie per l’attenzione e buon lavoro

Marco Ducci